



**Fossati Massimiliano**

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a  
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574  
Mediatore Professionista

Ai gentili Clienti

Loro sedi

## **LA DATA DEL 27 DICEMBRE 2019 E IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA**

Si avvicina il termine per il versamento dell'acconto Iva per l'anno 2019, momento importante per i soggetti che – nel corso del 2018 – non avessero versato dell'Iva per ammontare superiore a quello tollerato dal D.Lgs. 74/2000.

Il tema è ricorrente e, quest'anno, sembrava interessato da possibili modifiche peggiorative che, fortunatamente, non si sono realizzate.

### **Il reato di omesso versamento Iva**

L'articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 prevede che *“sia punito con la reclusione ... chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad una certa soglia”*.

Il meccanismo appare chiarissimo, se non fosse che:

- 1) bisogna individuare quale sia la reclusione minacciata per il reato;
- 2) bisogna comprendere cosa significhi *“Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale”*;
- 3) bisogna avere contezza della soglia rilevante.

### **La reclusione e la soglia di punibilità**

Secondo la norma ad oggi vigente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine di pagamento dell'acconto dell'anno successivo, un importo di Iva risultante dalla dichiarazione annuale superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Ne deriva che, nel limite di quanto possibile, si dovrà provvedere a ridurre gli scoperti al di sotto di tale soglia, al fine di evitare possibili ripercussioni di natura penale.

In ogni caso, ove non fosse possibile il rimedio, rammentiamo che si ottiene la non punibilità del reato se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

### **L'Iva risultante dalla dichiarazione annuale del 2018**

Un ulteriore problema che si pone deriva proprio dalle modalità di compilazione del quadro VL della dichiarazione annuale Iva. Infatti, al fine di valorizzare l'importanza delle liquidazioni periodiche trasmesse al sistema, oggi si prevede che vengano evidenziati a debito nel quadro VL i soli debiti che non siano stati già intercettati dall'analisi delle comunicazioni stesse.

Sembra, insomma, che le istruzioni per la compilazione comportino una drastica riduzione degli importi finali

a debito che rimangano non versati, con un apparente vantaggio per il contribuente; bisogna ancora comprendere se tale “sensazione” verrà confermata dalla giurisprudenza e, ancora prima, dagli uffici dell’Agenzia e dalla Guardia di Finanza.

### Conclusioni

Alla luce di quanto sopra detto, lo Studio non può che raccomandare alla cliente che dovesse avere problemi di Iva non versata che superi la nuova soglia di ipotizzare la possibilità di dedicare una parte della liquidità per colmare la differenza tra vecchio e nuovo limite.

Ad esempio, se fosse rimasta insoluta Iva del 2018 per 200.000 euro, in precedenza senza problemi penali, si dovrà provvedere a versare un importo di Iva per almeno 50.000 euro, al fine di recepire il minore importo di scoperto tollerato.

Ovviamente, abbiamo descritto una norma che non è ancora definitiva, con la possibilità che vi possano essere delle modifiche in sede di conversione.

Ma la delicatezza del tema imponeva, a nostro giudizio, il lancio di un messaggio d’allerta, fermo il fatto che provvederemo ad informarvi tempestivamente in merito alla evoluzione della norma con la conversione del decreto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*Massimiliano Fossati*